



TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 354

Chiusura dell'istituzione scolastica

Il dirigente generale competente puo' disporre per ragioni di ordine morale e didattico, con provvedimento motivato, la chiusura di scuole o di corsi. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo. Qualora il provvedimento di chiusura debba essere adottato nei confronti di una scuola o corso dipendente dall'autorita' ecclesiastica si applica il disposto di cui all'articolo 362, comma 1.

Versione in vigore dal 19 maggio 1994 secondo Normattiva, non più in vigore dal 5 febbraio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	II — Ordinamento scolastico
Titolo	VIII — Istruzione non statale
Capo	III — Istruzione secondaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-354-chiusura-dell-istituzione-scolastica/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it